

**Comunicazione n. DEM/2010341 del 14-2-2002**

inviata alla banca ..., allo studio legale ... e allo studio legale ...

**Oggetto: Quesito concernente il progetto di integrazione tra la [...banca Y...] e la [...banca X...]**

Si fa riferimento alla nota pervenuta in data ... con la quale codesti Studi Legali, nell'ambito di un progetto complessivo di riorganizzazione che prevede, fra l'altro, l'ingresso della [...banca X...] nel Gruppo di [...banca Y...], hanno presentato, in nome e nell'interesse di quest'ultima, un quesito concernente la possibile rilevanza dell'operazione prospettata ai fini dell'applicabilità delle disposizioni vigenti in materia di OPA obbligatoria di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n. 58/98 (di seguito "TUF").

1. Il piano di riorganizzazione in parola prevede, in via generale, la creazione da parte della [...banca Y...] di una società *holding* capogruppo, da mantenere quotata, cui faranno capo tre nuove società, ciascuna destinata ad operare in un distinto settore di attività, ed in particolare:

- una " *subholding*" per l'attività bancaria "tradizionale", che controllerà le società direttamente titolari delle reti di sportelli, tendenzialmente suddivise per aree geografiche, già appartenenti al Gruppo o di nuova acquisizione (cosiddetta " *Subholding Traditional*");

- una seconda " *subholding*" per gli altri servizi finanziari (risparmio gestito, bancassicurazione, servizi bancari innovativi, etc.), cui faranno capo società operanti nel settore (cosiddetta " *Subholding Consumer*");

- il [...società C...], che accentrerà le funzioni tipiche di "banca d'affari" (credito industriale e agevolato, attività di finanza strutturata, consulenza alle aziende, etc..).

Nell'ambito di tale progetto è prevista l'integrazione nel Gruppo di [...banca Y...] della [...banca X...](...), che si articolerà nelle seguenti fasi principali:

1) scissione da [...banca X...] dell'attività bancaria "tradizionale" a favore della beneficiaria [...banca Y...], con successivo ulteriore conferimento da parte di quest'ultima ad una società controllata dalla *Subholding Traditional*, residuando così alla [...banca X...] post-scissione le attività inerenti agli altri servizi finanziari;

2) fusione per incorporazione della *Subholding Consumer* nella [...banca X...] risultante dalla predetta scissione, che rimarrà quotata, così da costituire la nuova *Subholding Consumer* del Gruppo.

2. Nel quesito si evidenzia che l'operazione sopra prospettata comporterà l'acquisto da parte della [...banca Y...] di una partecipazione di controllo, o comunque superiore al 30% , nel capitale ordinario della [...banca X...], così come risultante dalla descritta fusione, integrando pertanto - in via generale - i presupposti per l'applicabilità dell'obbligo di OPA previsto dall'art. 106, comma 1, del TUF.

Posto ciò, secondo quanto rilevato da codesto Studio Legale la fattispecie rappresentata rientra nell'ipotesi di esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. f), del Regolamento n. 11971/99 e successive modifiche (di seguito "il Regolamento"), a mente del quale " *L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta ... se ... è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate, in base ad effettive e motivate esigenze industriali, con delibera assembleare della società le cui azioni dovrebbero essere altrimenti oggetto di offerta*".

A conferma di tale affermazione nel quesito si osserva che:

- la fusione sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea di [...banca X...], società potenzialmente oggetto dell'obbligo di OPA;

- la delibera di fusione rientra nell'ambito del descritto progetto di integrazione, che a sua volta dovrà essere sottoposto all'istruttoria e alla relativa autorizzazione da parte della Banca d'Italia, e in quanto tale sarà senz'altro adottata sulla base di "effettive e motivate esigenze industriali".

3. Questa Commissione ritiene, concordando con le conclusioni rappresentate nel quesito, che nel caso di specie sussistano i requisiti previsti dal citato art. 49, comma 1, lett. f), del Regolamento, e che, pertanto, l'esecuzione della fusione non comporterà, in capo alla [...banca Y...], l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica ai sensi dell'art. 106, comma 1, del TUF, sulla totalità del capitale ordinario della [...banca X...].

Ciò in quanto, da un lato, la fusione in parola, riguardando direttamente la [...banca X...], dovrà essere approvata dall'assemblea della società ai sensi dell'art. 2502 del codice civile; dall'altro, l'esistenza di effettive e motivate esigenze industriali sottese all'operazione, peraltro diffusamente descritte nel quesito, emerge dalla stessa struttura del piano di riorganizzazione prospettato.

In merito è utile rammentare che il testo dell'art. 49, precedentemente alla modifica intervenuta con delibera Consob n. 13086 del 18 aprile 2001, subordinava l'applicabilità dell'esenzione in parola alla verifica dell'unico requisito costituito dall'esistenza di " *esigenze di razionalizzazione o di sinergie industriali*".

La Commissione ha ritenuto di modificare l'art. 49 in parola nell'intento di conferire maggiore certezza all'individuazione dei presupposti di applicabilità dell'esenzione e di collegare tale applicabilità a dei parametri il più possibile oggettivi e immediatamente verificabili.

A tal fine è stato introdotto, quale elemento distintivo determinante ai fini dell'esenzione, l'esistenza di una delibera adottata dall'assemblea della società quotata potenzialmente oggetto di OPA sulla base di "effettive e motivate esigenze industriali".

In sostanza, nelle ipotesi in cui gli azionisti di minoranza della società quotata interessata abbiano l'effettiva possibilità di partecipare alla formazione della "volontà sociale" cui consegue l'approvazione della fusione/scissione, fruendo pertanto delle speciali tutele già predisposte dalla legge in tali fattispecie, si è ritenuto di poter escludere lo svolgimento dell'offerta pubblica, a condizione che - da una generale verifica del progetto sottostante all'operazione - risulti che detta approvazione sia appunto intervenuta sulla base di effettive e motivate esigenze industriali.

Tale verifica peraltro, non comporta per la Consob un approfondito esame del merito del suddetto progetto, ma solo l'accertamento in ordine all'inesistenza di palesi intenti elusivi da parte dei soggetti coinvolti nella fusione; circostanza che potrebbe dirsi comprovata solo nell'ipotesi in cui, dall'analisi dell'operazione, apparisse *prima facie* evidente l'inesistenza di esigenze industriali e, al contrario, palese, la finalità di utilizzare lo strumento della fusione/ scissione al solo scopo di acquisire il controllo della società quotata in elusione alla disciplina dell'OPA obbligatoria.

Tale circostanza nel caso di specie si ritiene esclusa, in quanto le effettive e motivate esigenze industriali sono direttamente connesse alla dichiarata finalità di organizzare in modo più efficiente l'attività della [...banca Y...], creando una *holding* capogruppo e separando, mediante le operazioni societarie sopra descritte, l'attività " *Tradizional*" " da quella " *Consumer*".

IL PRESIDENTE  
*Luigi Spaventa*